considerando che l'attuazione di tali deviazioni di traffico ed il loro proseguimento probabile potrebbero impedire l'applicazione delle misure di politica commerciale adottate dalla Repubblica francese nei confronti del Giappone, tenuto conto in particolare del prezzo particolarmente basso dei giocattoli di origine giapponese;

considerando che a causa delle disparità esistenti nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri, e della politica liberale adottata dalla Germania e dai paesi del Benelux nei confronti del Giappone per i prodotti in questione, non è attualmente possibile ricercare dei metodi con i quali gli altri Stati membri potrebbero apportare la cooperazione necessaria;

considerando che in tali condizioni, la Repubblica francese deve essere autorizzata ad adottare, a titolo temporaneo, le necessarie misure di protezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario gli «altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento» della voce 97.03 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e immessi in libera pratica negli altri Stati membri.

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata al 1° luglio 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 1968

relativa alla concessione alla Repubblica federale di Germania di un contingente tariffario per le prugne (voce 08.12 C della tariffa doganale comune)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/55/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

vista la lettera del 27 aprile 1967 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto per il 1968 la concessione di un contingente tariffario di 6000 tonnellate al dazio del 5 % per le prugne della voce 08.12 C della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, le prugne erano importate dalla Repubblica federale di Germania al dazio del 5 %, mentre il dazio di base iscritto nella tariffa doganale nazionale al 1° gennaio 1957 era dell' 8 % e il dazio della tariffa doganale comune è del 16 %;

considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967 (6 mesi)
Importazioni totali	7.801	7.189	8.954	5.711	5.910	7.726	6.189	3.557
dai paesi terzi	7.643	6.934	8.748	5.563	5.511	7.479	5.769	3.219
USA	1.652	1.458	3.572	1.477	1.742	2.956	2.134	1.030
Iugoslavia	2.374	3.213	2.719	1.599	1.390	1.118	527	211
Bulgaria	1.135	430	1.060	425	656	80	—	—
Grecia	—	—	9	—	—	—	—	—
dalla CEE	158	247	206	148	399	247	420	338
Francia	12	52	106	3	304	10	147	195
Italia	105	168	100	145	93	235	269	143

considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro ai sensi dell'articolo 25 costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga destinata ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro dal progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune;

considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 e ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;

considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa in particolare di assicurare l'approvvigionamento di prugne dei suoi consumatori a condizione che consentano di mantenere stabile il livello dei prezzi al consumo; che, a suo giudizio, le prugne costituiscono un prodotto alimentare molto richiesto soprattutto dalle classi meno abbienti della popolazione; che un dazio doganale elevato potrebbe determinare non soltanto un aumento dei prezzi, ma anche una contrazione dei consumi;

considerando che la produzione comunitaria, benché sia in aumento in Francia e in Italia, è ancora ben lontana dal fornire un approvvigionamento sufficiente per il mercato tedesco, tenuto conto dell'ingente fabbisogno di prugne degli Stati membri produttori; che questa situazione non ha dato luogo ad osservazioni da parte degli Stati membri non richiedenti;

considerando che dalla situazione sopra descritta risulta che per il 1968 lo Stato membro richiedente incontra difficoltà tali da giustificare la concessione di un contingente tariffario in deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune; che tale deroga influisce favorevolmente sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi;

considerando che, agli effetti della determinazione del volume del contingente, in mancanza di produzione nazionale e di esportazioni, il fabbisogno tedesco si identifica con il totale delle importazioni; che tale fabbisogno sembra in fase di stabilizzazione dopo aver registrato una certa diminuzione negli anni 1963 e 1964; che, tenuto conto di questa tendenza alla stabilizzazione, dei dati relativi ai primi sei mesi del 1967 e del fatto che le importazioni dell'ultimo trimestre sono in linea generale più forti, è possibile valutare il fabbisogno totale tedesco per il 1968 a 7000-7500 tonnellate circa; che all'interno della Comunità la Germania può approvvigionarsi solo in Francia e in Italia; che, in base ai dati degli anni precedenti i quantitativi massimi di prugne importate in Germania dall'Italia e dalla Francia ammontano rispettivamente a 250-300 tonnellate ed a 500 tonnellate; che rimarrebbe dunque da coprire con importazioni dai paesi terzi un fabbisogno di 6.000 tonnellate circa; che un contingente di questo volume sembra il più adeguato;

considerando che, per la determinazione del dazio del contingente, bisogna tenere conto della situazione particolare del prodotto in causa e del grado di attuazione dell'unione doganale; che d'altra parte quest'ultima dovrebbe esser imminente per il prodotto in questione; che in base a queste considerazioni è opportuno che lo Stato membro richiedente faccia uno sforzo di ravvicinamento pari al 50 % della differenza tra il dazio nazionale in vigore anteriormente al primo ravvicinamento e il dazio della tariffa doganale comune; che, per il prodotto oggetto della presente decisione, lo Stato membro richiedente non ha addotto motivi tali da giustificare in via eccezionale la fissazione del dazio del contingente

ad un livello inferiore; che, pertanto, il dazio contingentario ammonta al 10,5 %;

considerando inoltre che, tenuto conto della situazione sopra descritta per il prodotto in causa, è necessario mentenere la preferenza tariffaria a favore degli altri Stati membri; che a tal fine la concessione del presente contingente tariffario deve essere subordinata alle condizione che la Repubblica federale di Germania applichi l'esenzione da dazio sulle importazioni dalla Comunità;

considerando che dagli elementi d'informazione raccolti — i più importanti dei quali sono riportati nella presente decisione — non sono emerse indicazioni tali da far concludere che la concessione di un contingente tariffario nei limiti suddetti potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato del prodotto in causa;

considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che questi ultimi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per coprire il fabbisogno degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato, escludendo qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania è concesso un contingente tariffario, nei limiti di un quantitativo di 6000 tonnellate al dazio del 10,5 %, per le importazione dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio di prugne della voce 08.12 della tariffa doganale comune.

La concessione del contingente tariffario è tuttavia subordinata alla condizione che la Repubblica federale di Germania applichi l'esenzione da dazio sulle importazioni dalla Comunità accompagnate da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, l' 11 gennaio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1968

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per alcuni vini rossi naturali di uve fresche destinati al taglio (voce ex 22.05 B della tariffa doganale comune)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/56/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

vista la lettera del 27 aprile 1967 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il periodo dal 1° dicembre 1967 al 30 novembre 1968, la concessione di un contingente tariffario di 100.000 ettolitri al dazio di 5,25 u. c. all'ettolitro per i vini rossi naturali di uve fresche, destinati a un tipo di taglio da effettuare in talune condizioni particolari, delle voci ex 22.05 B I b), ex 22.05 B II b) e ex 22.05 B III b) 2 della tariffa doganale comune, comprese nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea;